

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2455 del 23/05/2019
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013. DITTA FOSSATI SERRAMENTI SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE SERRAMENTI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), LOCALITA' SAN NICOLO', VIA CASTELLO NOCE N. 1/A. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2553 del 22/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. N. 59/2013. DITTA **FOSSATI SERRAMENTI SRL**. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE SERRAMENTI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), LOCALITA' SAN NICOLO', VIA CASTELLO NOCE N. 1/A. **MODIFICA SOSTANZIALE**.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo al Servizio Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista:

1. l'AUA adottata dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 2096 del 8.11.2013 (rettificata con D.D. n. 2167 del 15.11.2013) e rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento n. 10358 del 4.12.2013 alla Ditta FOSSATI PVC SRL (C.F. 01504180330) per l'attività di produzione serramenti svolta in Comune di Rottofreno loc. San Nicolò via Castello Noce n. 1/A; l'AUA comprende i seguenti titoli ambientali:
 - adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 (punto 4.5 dell'allegato 4 alla DGR 2236/09 e smi);
 - l'autorizzazione a due scarichi di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06;
2. l'istanza di volturazione dell'AUA vigente in capo alla FOSSATI SERRAMENTI srl (C.F. 01504180330) trasmessa dal SUAP con nota n. 13461 del 8.10.2018 (prot. Arpae n. 15881 del 8.10.2018);
3. l'istanza trasmessa dal SUAP con nota n. 13167 del 2.10.2018 (prot. Arpae n. 15322 del 3.10.2018) con cui la ditta chiedeva la modifica sostanziale dell'AUA;
4. la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 16205 del 30.11.2018 (prot. Arpae n. 18544 del 30.11.2018);
5. l'istanza della Ditta **FOSSATI SERRAMENTI SRL**, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Rottofreno e trasmessa dallo stesso con nota n. 1740 del 7.2.2019 (prot. Arpae n. 20829 del 7.2.2019) per la modifica sostanziale dell'AUA e per la volturazione in capo alla medesima dell'AUA vigente;
6. la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 3576 del 18.3.2019 (prot. Arpae n. 42888 del 18.3.2019);
7. l'ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 3878 del 21.3.2019 (prot. Arpae n. 45660 del 21.3.2019);

Evidenziato che l'istanza di AUA riguarda i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi (modifica sostanziale della situazione per la quale l'Azienda FOSSATI PVC srl aveva aderito all'autorizzazione di carattere generale);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 (modifica sostanziale della situazione già autorizzata);

- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 (modifica sostanziale);

Preso atto che:

1. per effetto delle modifiche le emissioni in atmosfera deriveranno da:
 - taglio dei profili in PVC e del rinforzo in acciaio (al plasma) con macchine collegata ad aspiratori mobili;
 - taglio dei profili speciali in PVC e del rinforzo in acciaio (al plasma) con macchine collegata ad aspiratori mobili;
 - le macchine da taglio sono proposte con reimmissione in ambiente di lavoro i flussi d'aria aspirati, previa filtrazione del materiale particellare; il gestore ritiene che vi siano difficoltà oggettive per la realizzazione di camini per il convogliamento all'esterno degli inquinanti;
 - saldatura dei profili tramite tre saldatrici automatiche; la saldatura avviene tramite piastre ricoperte di teflon alla temperatura di circa 250 °C; nel punto in cui avviene la fusione la macchina è collegata ad aspiratori mobili;
 - saldatura dei profili speciali; la saldatura avviene tramite piastre ricoperte di teflon alla temperatura di circa 250 °C; nel punto in cui avviene la fusione la macchina è collegata ad un aspiratore mobile;
 - pulizia manuale dei profili utilizzo di solvente o detersivo; il gestore ritiene tale fase non convogliabile in quanto non è possibile effettuarla in punti fissi dello stabilimento;
 - una squadratrice per il taglio di cassonetti in PVC e pannelli di compensato sia per falsi telai in legno alluminio sia per i bancali per la spedizione dei serramenti (emissione convogliata E1);
2. il consumo annuo di sgrassante al solvente è di circa 721 kg, che, sommato ai COV contenuti nelle colle, determina un input annuo pari a circa 952,3 kg/anno;
3. sono presenti impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto non soggetti ad autorizzazione;
4. saranno realizzati due nuovi scarichi di acque reflue domestiche denominati S3 ed S4 in aggiunta agli esistenti scarichi di acque reflue domestiche su suolo S1 (tubo disperdente: 8 AE) ed S2 (vassoio assorbente: 6 AE):
 1. lo scarico S3 recapita sul suolo mediante vassoio assorbente (4 A.E.) ed è costituito da acque reflue domestiche provenienti dai nuovi servizi igienici trattate mediante fossa Imhoff;
 2. lo scarico S4 recapita sul suolo mediante tubo disperdente (6 A.E.) ed è costituito da acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici esistenti trattate mediante fossa Imhoff.

Richiamato il verbale della Conferenza di Servizi indetta e convocata per il giorno 27 marzo 2019, a conclusione della quale è stata richiesta ulteriore documentazione integrativa;

Esaminata la conseguente documentazione integrativa:

1. pervenuta tramite il SUAP con nota 5585 del 19.4.2019 (prot. Arpae n. 64095 di pari data), con cui la ditta produceva:
 - schede di sicurezza di prodotti alternativi migliorativi per quanto attiene il contenuto di COV da utilizzarsi sia come detergente sia come adesivo. Il contenuto di COV del prodotto per la pulizia sarà al massimo pari al 35% a mentre quello dell'adesivo sarà pari a circa il 77,3%;
 - l'esito delle rilevazioni delle emissioni in corrispondenza della zona taglio plasma e delle indagini in ambiente di lavoro su impianti analoghi. La concentrazione di polvere inalabile riscontrata sull'addetto al taglio del centro di lavoro è risultata pari a 1,31 mg/m³, mentre la frazione respirabile delle polveri è stata di 0,32 mg/m³;
 - rilevazioni ambientali e relazione specifiche relative alla saldatura degli elementi in PVC. La concentrazione di polveri inalabili è risultata pari a 0,8 mg/m³, quella di HCl è stata di 0,07 mg/m³ mentre quella di idrocarburi leggeri è stata di 1,8 mg/m³;
 - chiarimenti per quanto attiene gli scarichi. Sono confermati i 24 AE complessivi;
2. pervenuta tramite il SUAP con nota 7268 del 2.5.2019 (prot. Arpae n. 80185 di pari data), con cui la ditta produceva un aggiornamento del quadro riassuntivo da cui si evince che le operazioni di taglio al plasma genereranno due nuove emissioni in atmosfera con convogliamento in atmosfera degli inquinanti che si generano (emissioni E2 ed E3);

Richiamate integralmente le risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi che, nella seduta conclusiva del 22/5/2019, acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i titoli abilitativi sopra citati, alla ditta **FOSSATI SERRAMENTI SRL**, per l'attività di "produzione serramenti" svolta nello stabilimento sito in Co-

mune di Rottofreno (PC), località San Nicolò, via Castello Noce n. 1/A;

Richiamate, altresì le seguenti disposizioni normative:

- D.P.R. 7.9.2010 n. 160 ("Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008");
- D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) recante tra l'altro norme in materia di emissioni in atmosfera, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, gestione dei rifiuti;
- L.R. 1.6.2006 n. 5 che all'art. 5 ha attribuito tra l'altro alle Province le funzioni amministrative in materia ambientale e la L.R. 6.3.2007 n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.);
- l'art. 2 comma 1, lett. b) del DPR 59/13, con cui la Provincia era individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- L. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi tenutasi in data 22/5/2019, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa;

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **FOSSATI SERRAMENTI S.r.l. (C.F. 01504180330)** per l'attività di "produzione di serramenti" svolta nello stabilimento sito in Comune di Rottofreno, Località San Nicolò, via Castello Noce n. 1/A. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (modifica sostanziale della situazione per la quale l'Azienda FOSSATI PVC srl aveva aderito all'autorizzazione di carattere generale);
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 (modifica sostanziale della situazione già autorizzata);
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 (modifica sostanziale);
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 LAVORAZIONE CASSONETTI IN PVC, FALSI TELAI IN LEGNO E ALLUMINIO

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g

Durata massima annuale	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 TAGLIO RINFORZI IN ACCIAIO (TAGLIO AL PLASMA)

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annuale	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 TAGLIO RINFORZI IN ACCIAIO (TAGLIO AL PLASMA)

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annuale	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5mg/Nm ³

EMISSIONI DIFFUSE: TAGLIO PVC, SALDATURA PROFILI IN PVC, UTILIZZO ADESIVO E DETERGENTE

- a) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse. Tra tali misure rientra la previsione di un numero di ricambi d'aria sufficienti a consentire un'adeguata aerazione dei locali, al fine di ridurre la concentrazione degli inquinanti nell'emissione diffusa;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dalla norma **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - metodo UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- d) riferimenti a norme diverse, ma comunque "pertinenti" ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, possono essere utilizzati previo preventiva e formale condivisione con il ST di Arpae (autorità competente al controllo);
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E1, E2 ed E3 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse

informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

- h) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- i) i sistemi di abbattimento di E1, E2 ed E3 devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione le operazioni di manutenzione dello stesso devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- j) il gestore non deve superare i seguenti consumi: adesivo 320 kg/a e detergente 721 kg/anno, per un input complessivo di COV massimo di 500 kg/anno;
- k) i consumi giornalieri degli adesivi e dello sgrassante devono essere annotati, con frequenza almeno mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- l) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'input di COV e dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- m) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare un mese;
- n) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- o) **entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime** il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno un monitoraggio delle emissioni E2 ed E3;

3) di impartire relativamente agli scarichi **S1, S2, S3 ed S4** di acque reflue domestiche su suolo le seguenti prescrizioni:

- a) non deve essere aumentato il numero di A.E. serviti ed il volume di scarico giornaliero disperso sulla linee degli scarichi S1 (8 AE), S2 (6 AE), S3 (4 AE) ed S4 (6 AE);
- b) relativamente agli scarichi S1 ed S4 il gestore deve provvedere con regolarità alla manutenzione del sistema di sub-irrigazione; ai fini di un buon esercizio è opportuno controllare costantemente che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali e che il sifone funzioni regolarmente;
- c) relativamente agli scarichi S2 ed S3 deve essere eseguita una costante manutenzione della vegetazione del vassoio assorbente al fine di mantenere inalterate le funzioni evaporative delle piante; il pozzetto posto alla fine dell'impianto di trattamento dovrà essere utilizzato per le verifiche di funzionalità dello stesso;
- d) il gestore provvedere con regolarità alla manutenzione e pulizia delle fosse Imhoff, dei pozzetti di ispezione e delle condotte fognarie;
- e) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Rottofreno ed ad Arpae, ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- f) l'area cortilizia non deve essere interessata da attività lavorative né da deposito di materia prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti o in assenza di presidi che ne contengano lo sversamento;

4) di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento, delle condotte fognarie e dei pozzetti di ispezione dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale, rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;

5) di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce l'AUA citata in premessa;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap.

firmata digitalmente
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.